

Edizione di venerdì 16 ottobre 2015

IMU E TRIBUTI LOCALI

[La Stabilità taglia le imposte sulla prima casa](#)

di **Alessandro Bonuzzi**

ACCERTAMENTO

[Il nuovo abuso del diritto – parte II](#)

di **Sergio Pellegrino**

IMPOSTE SUL REDDITO

[La mancata prevalenza non travolge l'Srl agricola](#)

di **Luigi Scappini**

CONTENZIOSO

[Transfer pricing e onere probatorio](#)

di **Luigi Ferrajoli**

IVA

[L'IVA nella triangolazione “impropria” con cliente finale italiano](#)

di **Marco Peirola**

VIAGGI E TEMPO LIBERO

[Proposte di lettura da parte di un bibliofilo cronico](#)

di **Andrea Valiotto**

IMU E TRIBUTI LOCALI

La Stabilità taglia le imposte sulla prima casa

di **Alessandro Bonuzzi**

Nella giornata di ieri si è svolto a Palazzo Chigi il [Consiglio dei Ministri n. 87](#) nell'ambito del quale il Presidente del Consiglio e il Ministro dell'economia hanno illustrato i provvedimenti che saranno attuati con la prossima **Legge di Stabilità**, una manovra da ben 27 miliardi di euro.

Il **pacchetto fiscale** è in primo piano.

Dal 2016 il governo prevede il **taglio della Tasi sulla prima casa** per la quale già oggi non si paga l'Imu. L'intenzione però è quella di stabilire lo stesso trattamento anche per le **prime case di lusso**, abbattendo per queste sia l'imposta comunale che l'imposta sui servizi; pertanto, anche le prime case di lusso non sconteranno più nessuna imposta. Tutto ciò senza aumenti di imposte sulle seconde case.

Il taglio comprende anche l'Imu e l'Irap **agricola** nonché l'Imu sui cosiddetti **imbullonati**.

Vengono meno quindi ingenti risorse per i Comuni che d'altra parte, a detta del governo, dovrebbero essere interamente compensate mediante l'allentamento del patto di stabilità interno.

Per le società ci sarà il taglio dell'**aliquota Ires** dal 27,5 per cento al 26 per cento nel 2016 e al 24 per cento nel 2017. La riduzione del 2016 è, tuttavia, condizionata dal parere favorevole della Commissione Ue.

Altra novità rilevante per le imprese è il **super-ammortamento**: chi investe in beni aziendali ammortizza al 140 per cento anziché al 100 per cento il relativo valore fiscale. Rientrano nell'incentivo i macchinari produttivi (compresi i computer) acquistati nell'ultimo trimestre 2015 e nel corso del 2016. Lo sconto non riguarderà invece i fabbricati e i capannoni.

Preso atto dell'insuccesso del regime per i piccoli imprenditori e autonomi introdotto dalla Legge di Stabilità 2015, che doveva sostituire quello dei minimi, sarà rimodulato il sistema di tassazione delle piccole partite Iva sempre però sulla stregua del **regime forfettario**.

In particolare, si prevede un **innalzamento delle attuali soglie di ricavi** differenziate per categorie di attività. Per i professionisti la soglia tornerà ad essere quella "classica" dei 30mila euro. Per quanto riguarda tutte le altre tipologie, invece, le soglie del regime forfettario dovrebbero aumentare di 10.000 euro. Inoltre, per le nuove partite Iva l'imposta sostitutiva sarà del 5 per cento in luogo di quella – ordinaria – del 15 per cento per i primi 3 anni (che

potrebbero essere 5 se si troveranno le coperture).

Gli autonomi saranno coperti da una serie di **tutele lavorative**, quali l'indennità di malattia e i congedi parentali, e potranno godere di **sgravi fiscali** legati alle spese sostenute per la formazione professionale.

Ci sarà inoltre **l'innalzamento della soglia per l'utilizzo del denaro contante** con l'intento di dare uno stimolo ai consumi. Il livello sarà portato dagli attuali 1.000 euro a 3.000 euro.

Sono, poi, previsti nuovi interventi di sostegno per le famiglie che vivono in condizioni di povertà. Il sussidio varia a seconda del numero e dell'età (presenza di figli minori) dei componenti del nucleo familiare fino ad un massimo di 400 euro mensili.

Infine, dovrebbe entrare a regime una misura già annunciata in occasione della scorsa Legge di Stabilità ma mai entrata in vigore. Il riferimento è al pagamento del **canone Rai** nella bolletta elettrica che dovrebbe essere previsto solo per le abitazioni principali e con l'abbassamento da 113 a 100 euro nel primo anno.

ACCERTAMENTO

Il nuovo abuso del diritto – parte II

di **Sergio Pellegrino**

Nel [contributo pubblicato su Euroconference NEWS di ieri](#), abbiamo visto come il legislatore del D.Lgs. 128/2015 abbia, nel **comma 1 del nuovo articolo 10 bis dello Statuto dei diritti del contribuente**, inserito una **definizione di cosa sia l'abuso del diritto** (o l'elusione fiscale, che è termine equivalente): *“Configurano abuso del diritto una o più operazioni prive di sostanza economica che, pur nel rispetto formale delle norme fiscali, realizzano essenzialmente vantaggi fiscali indebiti”*

Nel successivo **comma 2** il legislatore cerca di chiarire in modo più analitico il **significato dei termini utilizzati** nella definizione di abuso del diritto contenuta nel primo comma.

Viene quindi formulata la definizione dei concetti di **operazioni prive di sostanza economica** e di **vantaggi fiscali indebiti**.

Operazioni prive di sostanza economica sono i *“fatti, gli atti e i contratti, anche tra loro collegati, inidonei a produrre effetti significativi diversi dai vantaggi fiscali”*.

Nella disposizione vengono individuati **due indici di mancanza di sostanza economica**: *“la non coerenza della qualificazione delle singole operazioni con il fondamento giuridico del loro insieme”* – quindi la costruzione nel suo complesso è idonea a determinare effetti giuridici economici, ma vi sono alcuni passaggi giuridicamente incoerenti con l'operazione complessiva – e *“la non conformità degli strumenti giuridici a normali logiche di mercato”* – che ricorre quando il percorso seguito non sarebbe stato adottato da un operatore che segue l'ordinaria prassi commerciale in quanto più tortuoso e meno lineare se non vi fosse stato il vantaggio fiscale.

Il legislatore si è da questo punto di vista ispirato alle indicazioni contenute nella **raccomandazione della Commissione europea del 6 dicembre 2012 sulla pianificazione fiscale aggressiva**, limitandosi però ad enunciare soltanto le prime due fattispecie contenute nell'articolo 4.4 della raccomandazione.

In considerazione del fatto che la relazione governativa indica come l'elencazione fatta nella disposizione sia esemplificativa (cosa desumibile anche dal dato normativo che cita gli elementi in questione affermando che *“sono indici di mancanza di sostanza economica, in particolare, ...”*), anche gli **altri elementi contenuti nella raccomandazione** debbono essere presi in considerazione. Questi sono:

- *la costruzione o la serie di costruzioni comprende elementi che hanno l'effetto di compensarsi o di annullarsi reciprocamente: quindi vi sono dei passaggi che si giustificano soltanto perché idonei a determinare il regime fiscale favorevole*
- *le operazioni concluse sono di natura circolare: il percorso seguito conduce a un risultato finale identico al punto di partenza*
- *la costruzione o la serie di costruzioni comporta un significativo vantaggio fiscale di cui tuttavia non si tiene conto nei rischi commerciali assunti dal contribuente o nei suoi flussi di cassa*
- *le previsioni di utili al lordo delle imposte sono insignificanti rispetto all'importo dei previsti vantaggi fiscali: quindi i vantaggi economici dell'operazione non sono l'effettiva motivazione per la quale viene posta in essere.*

Per *vantaggi fiscali indebiti* si considerano, invece, “*i benefici, anche non immediati, realizzati in contrasto con le finalità delle norme fiscali o con i principi dell'ordinamento tributario*”.

Quindi, per avere abuso del diritto, ci deve essere la violazione della *ratio* delle norme eluse o dei principi generali dell'ordinamento: come evidenziato dalla relazione, **la violazione della *ratio* costituisce il presupposto oggettivo imprescindibile per distinguere il perseguimento del legittimo risparmio di imposta dall'elusione.**

Affinché si inneschi l'abuso i **vantaggi fiscali** indebiti devono essere preponderanti rispetto a tutti gli altri fini perseguiti dal contribuente, di modo che il **loro perseguimento sia stato lo scopo essenziale della condotta adottata.**

L'aspetto in questione, importantissimo, è ulteriormente precisato dal **comma 3** che stabilisce che “*Non si considerano abusive, in ogni caso, le operazioni giustificate da valide ragioni extra fiscali non marginali anche di ordine organizzativo e gestionale che rispondono a finalità di miglioramento strutturale e funzionale dell'impresa ovvero dell'attività professionale del contribuente*”.

Anche qui siamo di fronte ad un passaggio importante, perché le ragioni economiche possono essere considerate valide anche se alla base di **operazioni non produttive di una redditività immediata.**

Affinché le ragioni economiche extra fiscali possano essere considerate valide va dimostrata, in buona sostanza, la loro non marginalità: occorre dimostrare, come evidenziato dalla relazione governativa, che l'operazione non sarebbe stata compiuta in assenza di tali ragioni.

Il **comma 4** dell'articolo 10 bis contiene poi un'altra affermazione rilevante e niente affatto scontata: prevede infatti la norma che “*Resta ferma la libertà di scelta del contribuente tra regimi opzionali diversi offerti dalla legge e tra operazioni comportante un diverso carico fiscale*”.

Viene quindi scritto a chiare lettere ciò che è logico, ma non sempre sperimentato a livello pratico, e cioè che **il contribuente può legittimamente perseguire un risparmio di imposta**

esercitando la propria libertà economica e scegliendo le operazioni meno onerose sotto il profilo impositivo.

Risparmio fiscale non vuol dire quindi abuso del diritto, che scatta solo quando il vantaggio fiscale è indebito, perché è stata violata la *ratio* delle norme eluse.

Nella relazione governativa viene fatto un **esempio pratico** per chiarire questo aspetto.

Viene affermato come non sia possibile configurare come abusiva la **scelta del contribuente di procedere ad una fusione, anziché alla liquidazione, per estinguere una società.**

La relazione evidenzia come, sebbene la fusione sia operazione **fiscalmente neutra** e la liquidazione invece abbia natura **realizzativa**, *“nessuna disposizione tributaria mostra preferenza per l’una o l’altra operazione”*, che sono pertanto da porre sullo stesso piano.

Al di là del caso specifico, il principio può avere valenza relevantissima nella nostra attività professionale: ma di questo ragioneremo in un successivo contributo.

IMPOSTE SUL REDDITO

La mancata prevalenza non travolge l'Srl agricola

di **Luigi Scappini**

L'Agenzia delle entrate, con la **risoluzione n. 86/E di ieri**, ha analizzato il regime fiscale delle **agroenergie** derivante dalle modifiche apportate di recente con l'articolo 22, D.L. n. 66/2014, regime che doveva trovare attuazione sin dal 2014 ma che di fatto, salvo proroghe in sede di Legge di stabilità per il 2016 o del consueto "decreto milleproroghe", dovrebbe entrare a regime dal 2016.

Il documento di prassi trae origine da un interpello presentato da una **S.r.l. società agricola** ex articolo 2, D.Lgs. n. 99/2004 che esercita, sin dalla data di costituzione, l'attività agricola di coltivazioni diverse su un terreno di propria proprietà e che, essendo in possesso di tutti i requisiti formali previsti per le società agricole, ha optato, per la **determinazione del reddito**, che si ricorda resta sempre un reddito di impresa, **su base catastale**, come previsto dall'articolo 1, comma 1093, L. 296/2006.

Oltre a questa attività agricola principale, a decorrere dal 2011, ha realizzato su terreni di proprietà un **impianto fotovoltaico** della potenza nominale di 998,16 KW, avviando la produzione di energia elettrica, quale attività connessa, tuttavia non rispettando i criteri di prevalenza individuati dall'Agenzia delle entrate con la **circolare 32/E/2009**.

L'istante di fatto voleva sapere quale era il corretto trattamento del reddito derivante dalla produzione di energia da fonte rinnovabile in ragione delle nuove regole delineate dall'articolo 22, D.L. 66/2014 che, come anticipato, prevede, a decorrere dal periodo di imposta 2016, una nuova modalità di tassazione dei redditi prodotti, in quanto essi verranno tassati, in maniera del tutto simile ad altre attività connesse (di fatto quelle di cui all'articolo 56-bis, Tuir e le agrituristiche ex articolo 5, L. 413/1991) in via forfettaria nella misura del 25% del volume d'affari sviluppato da tale attività (in questa sede si tralascia di affrontare la discriminazione di trattamento che porta tale sistema), nel caso di mancato rispetto della prevalenza.

L'Agenzia, dopo aver delineato le caratteristiche che devono avere le società agricole per essere considerate come tali e aver ripercorso le regole di determinazione del reddito ante D.L. 66/2014, per rispondere richiama preliminarmente quanto statuito dalla Corte Costituzionale con la **sentenza n.66/2015** con cui è stata rigettata la questione di legittimità costituzionale.

Infatti, con tale sentenza, è stato affermato che l'attività di produzione e cessione di energia da fonti fotovoltaiche è da qualificarsi, come "*attività diretta alla fornitura di beni*" e, quindi, in quanto tale, deve essere verificato il requisito della "*utilizzazione **prevalente** di attrezzature o*

risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola".

Elemento discriminante diviene il **fondo**, quale risorsa primaria dell'impresa agricola che, quando sia utilizzato per la collocazione degli impianti fotovoltaici, insieme alle eventuali superfici utili degli edifici addetti al fondo, deve comunque risultare **"normalmente impiegato nell'attività agricola"**.

L'Agenzia sottolinea come dalla sentenza costituzionale, e questo è un passaggio cardine della risoluzione, *"i giudici costituzionali hanno rigettato la questione di legittimità costituzionale, non perché sarebbero stati illegittimi eventuali limiti qualitativi o quantitativi che il legislatore avesse fissato, ma semplicemente perché – sul piano normativo – hanno ritenuto sufficienti a garantire la connessione all'attività agricola principale gli ordinari criteri della "prevalenza" e del "normale impiego"*, come a dire che una volta rispettata la prevalenza null'altro deve essere verificato.

Ecco che allora correttamente, ai fini della verifica della prevalenza, anche per il regime vigente dal 2016, si dovrà aver riguardo ai cristallini chiarimenti offerti dall'Agenzia delle entrate con la circolare n. 32/E/2009 ove viene stabilito che la produzione e la cessione di energia fotovoltaica da parte di imprenditori agricoli è considerata **sempre** come produttiva di reddito agrario per la parte generata dai primi **200 Kw** di potenza nominale installata.

In ragione di questa ricostruzione logica, a parere dell'Agenzia, **dal periodo d'imposta 2016, la produzione e la cessione di energia elettrica da impianti fotovoltaici da parte di imprenditori agricoli sarà automaticamente assoggettata alla tassazione forfettaria soltanto per la parte generata dai primi 200 KW di potenza nominale installata**, mentre per l'eccedenza si dovrà avere riguardo al parametro della prevalenza come determinato con la circolare 32/E/2009. In particolare, **in caso di rispetto del parametro anche l'ulteriore energia sarà tassata forfettariamente**, in caso contrario, si seguiranno le regole ordinarie del reddito d'impresa.

Limitatamente ai periodi di imposta 2014 e 2015 vige un **regime transitorio**, delineato dall'articolo 22, comma 1-bis, D.L. 66/2014 ai sensi del quale la tassazione seguirà le seguenti regole:

1. reddito agrario nel limite dei primi 260.000 kWh annui prodotti;
2. tassazione forfettaria per l'eccedenza a condizione che siano rispettati i criteri di connessione di cui alla circolare 32/E/2009;
3. reddito di impresa in caso di mancato rispetto dei parametri di cui alla circolare 32/E/2009.

In ragione di quanto affermato dall'Agenzia sembrerebbe che, in controtendenza con quanto affermato con la circolare 50/E/2010, **il mancato rispetto del parametro della prevalenza non travolge, da un punto di vista fiscale, la Srl.**

CONTENZIOSO

Transfer pricing e onere probatorio

di **Luigi Ferrajoli**

Approda in Cassazione un'interessante questione concernente la **rettifica in aumento** da parte dell'**Amministrazione finanziaria** dei ricavi dichiarati da una Società a seguito della rideterminazione a **valore normale** dei **prezzi di trasferimento** da questa praticati nella **cessione di beni e prestazioni di servizi** alle sue **consociate estere**.

La vicenda che vede coinvolta la **sede italiana** di una nota **compagnia di telecomunicazioni** ha consentito ai **Supremi Giudici** la formulazione di **principi di diritto** nell'ambito di una materia dai tratti ancora piuttosto incerti per l'operatore e molto dibattuta tra gli interpreti, sia in ordine alla **natura della disciplina**, che viene dalla **Corte** inquadrata all'interno delle norma a **finalità espressamente antielusiva**, sia con riguardo ai principi in tema di ripartizione **dell'onere probatorio** tra Amministrazione finanziaria e contribuente.

Il ricorso proposto dall'Agenzia delle Entrate, affidato a sei motivi di diritto, coinvolgeva anche ulteriori rilievi frutto **dell'attività di verifica** prodromica all'accertamento riguardando **la rettifica delle perdite** dichiarate dalla società, in esito al recupero a tassazione di alcune componenti negative del reddito, ritenute **dall'Amministrazione finanziaria** indeducibili, nonché **la ripresa a tassazione**, per l'anno 1998, ai fini IVA, del costo di alcuni servizi di consulenza e ricerca resi ad una **consociata estera** e ritenuti dall'Ufficio soggetti ad **imposizione in Italia** ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 7, comma 3, e del valore di alcune operazioni commerciali ritenute **inesistenti**.

Tuttavia, gli esiti di maggiore **valenza ermeneutica** la Cassazione li raggiunge proprio con riguardo al rilievo sul **transfer pricing** che ha stimolato **la Corte** nella formulazione, **con la sentenza n. 16399/2015**, di un interessante **riparto probatorio** tra prova positiva da rendersi a cura **dell'attore sostanziale** del giudizio tributario (i.e.: Amministrazione finanziaria) e **prova contraria** ad onere del contribuente/ricorrente.

Com'è noto, la **disciplina del transfer pricing**, ai sensi dell'art.110, co.7, d.P.R. n.917/86 (già art.76, co.5), prevede che i componenti derivanti da operazioni con società non residenti nel territorio dello Stato, le quali **direttamente o indirettamente controllano l'impresa** o ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società controllante l'impresa nazionale, siano valutati in base al "valore normale" dei beni ceduti, dei servizi prestati e dei beni ricevuti.

L'analisi dei prezzi può essere condotta facendo ricorso a metodi di **tipo tradizionale** (confronto di prezzo, **prezzo di rivendita**, costo maggiorato) ovvero con **metodi alternativi** (ripartizione dei profitti globali, comparazione dei profitti, **redditività del capitale investito**,

margini lordi di settore).

Nella fattispecie in esame la **valutazione di conformità** dei prezzi praticati tra **le consociate** era stata operata alla stregua del **metodo del confronto dei prezzi** ritenuto, per giunta, non adeguato dai Giudici di merito siccome *“è stato fatto, non fra prodotti identici fra loro, ma fra quelli appartenenti ad una stessa **generica famiglia** e non necessariamente simili come **struttura e composizione**”* i quali avevano, pertanto, concluso considerando *“non raggiunta la prova che le transazioni poste in essere dalla parte con le sue consociate estere siano avvenute a **prezzi inferiori al normale**”*.

La Corte ha colto l'occasione per ribadire, da un lato, che la disciplina di cui **all'art.110 Tuir** *“fissa una **clausola antielusiva** finalizzata ad evitare **trasferimenti di utili** mediante **l'applicazione di prezzi inferiori o superiori al valore dei beni scambiati, onde sottrarli all'imposizione fiscale in Italia a favore di tassazioni estere inferiori**”*, dall'altro, per operare un distinguo in termini di assolvimento dell'onere probatorio a seconda che la rettifica abbia ad oggetto **i ricavi dichiarati dalla contribuente** ovvero la **deducibilità dei costi** da questa sostenuti.

Sotto il primo profilo la pronuncia chiarisce che, per quanto concerne i componenti positivi del reddito, **l'onere di provare** la fondatezza della rettifica da **transfer pricing** incombe sull'Amministrazione finanziaria, secondo le regole generali in materia e che tale onere resta limitato alla **dimostrazione** dell'esistenza di **transazioni tra imprese collegate** e dello scostamento evidente tra il corrispettivo pattuito e quello di mercato (**valore normale**), non essendo **tale onere** esteso alla **prova della funzione elusiva dell'operazione**, *“mentre, con riferimento alle rettifiche dei costi”* specificano gli Ermellini *“poiché il problema della ripartizione dei **costi infragruppo** involge anche il profilo dell'inerenza, oltre che quello **dell'esistenza**, l'onere di fornire la dimostrazione dell'esistenza e **dell'inerenza di tali componenti** negativi del reddito e, qualora si tratti di costi derivanti da servizi o **beni prestati o ceduti da una società controllante estera ad una controllata italiana**, anche di ogni elemento che consenta all'Amministrazione di verificare il normale valore dei relativi corrispettivi, non può che ricadere, in forza del c.d. **“principio di vicinanza alla prova”**, sul contribuente”*.

IVA

L'IVA nella triangolazione "impropria" con cliente finale italiano

di **Marco Peirola**

Nella **triangolazione comunitaria "impropria"** intervengono due soggetti identificati in Paesi membri dell'Unione europea diversi, mentre il terzo soggetto è identificato in un Paese extra-UE.

A fronte di un **unico trasferimento fisico dei beni** (dal primo cedente al cliente del promotore della triangolazione), si verifica un **duplice trasferimento di proprietà**, ossia dal primo cedente al promotore della triangolazione e da quest'ultimo al proprio cliente.

La C.M. 23 febbraio 1994, n. 13-VII-15-464/1994 (§ B.16.3) distingue il trattamento IVA delle suddette triangolazioni in base al **ruolo assunto dal soggetto passivo italiano**, in veste cioè di primo cedente, di promotore della triangolazione o di cessionario finale.

In quest'ultimo caso, in cui il soggetto passivo italiano è il destinatario effettivo dei beni, occorre ulteriormente distinguere a seconda che l'operatore extra-UE sia il primo cedente, ovvero il promotore della triangolazione.

Ipotizzando che l'operatore italiano acquisti dal fornitore di altro Paese membro i beni provenienti direttamente da un Paese extracomunitario, l'Amministrazione finanziaria ha chiarito che, per il cessionario finale italiano, l'operazione **non assume natura intracomunitaria**, atteso che si realizza, per il soggetto residente, un'**importazione**, in quanto tale soggetta a IVA in dogana ai sensi dell'art. 67 del D.P.R. n. 633/1972.

La R.M. 31 marzo 1999, n. 60/E ha chiarito il trattamento IVA della merce estera che giunge al confine comunitario di proprietà di un soggetto nazionale, il quale effettua l'immissione in libera pratica utilizzando **titoli di importazione di un operatore comunitario**.

Alla luce delle indicazioni contenute nella C.M. 20 novembre 1997, n. 11917/III/SD, è da considerare, nel caso di specie, che l'**importatore** ai fini IVA sia l'**operatore comunitario intestatario del titolo**, cui spetta il diritto alla detrazione dell'imposta assolta all'atto dell'introduzione dei beni in Italia.

Il rapporto tra cedente comunitario, che effettua materialmente lo sdoganamento, e l'acquirente nazionale concretizza, invece, un'**operazione interna da assoggettare a IVA**.

Secondo la citata risoluzione n. 60/E/1999, tenuto conto del fatto che il soggetto comunitario effettua un'operazione attiva in Italia, l'imposta assolta all'atto dell'importazione non può

essere recuperata secondo la procedura del rimborso “diretto” (all’epoca disciplinata dall’art. 38-ter del D.P.R. n. 633/1972), ma unicamente attraverso l’identificazione diretta, ex art. 35-ter del D.P.R. n. 633/1972, o per mezzo della nomina di un rappresentante fiscale.

L’Amministrazione finanziaria ha, inoltre, precisato che, **in assenza di identificazione in Italia** del cedente comunitario, l’operazione interna deve essere regolarizzata dal cessionario nazionale mediante emissione di autofattura, a norma dell’art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 633/1972.

Tali indicazioni devono ritenersi superate a seguito delle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 18/2010. Dal 1° gennaio 2010, infatti, alla posizione IVA italiana del soggetto non residente (UE o extra-UE) resta **preclusa l’emissione della fattura con addebito dell’imposta**, siccome è il cessionario italiano, soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato, che deve assolvere il tributo mediante il sistema del *reverse charge*, ai sensi dell’art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 633/1972.

Questa conclusione è confermata, tra le altre, dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate 29 luglio 2011, n. 37 (§ 4.2), secondo cui, dal 2010, *“l’IVA relativa a tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi territorialmente rilevanti ai fini dell’imposta in Italia – rese da soggetti non residenti (ad eccezione di quelle rese per il tramite di una stabile organizzazione in Italia) – deve sempre essere assolta dal cessionario o committente, quando questi sia un soggetto passivo stabilito in Italia, mediante l’applicazione del meccanismo del reverse charge, ancorché il cedente o prestatore sia identificato ai fini IVA in Italia, tramite identificazione diretta o rappresentante fiscale”*.

Ne consegue che il documento emesso dalla partita IVA italiana del soggetto passivo estero residente, per la cessione effettuata nei confronti del soggetto passivo nazionale, deve considerarsi **non rilevante come fattura ai fini IVA**, sicché occorre richiedere, al suo posto, la fattura emessa **direttamente dal fornitore estero** (risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 21 del 20 febbraio 2015). Ciò significa, altresì, che il cessionario italiano deve emettere **autofattura** entro il giorno 15 del terzo mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione nel caso di mancata ricezione della fattura dal fornitore comunitario entro il secondo mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione; l’autofattura va annotata entro il termine di emissione e con riferimento al mese precedente (artt. 46, comma 5, e 47, comma 1, secondo periodo, del D.L. n. 331/1993).

Nella triangolazione in esame, in considerazione della riformulata disciplina dei rimborsi chiesti dai soggetti stabiliti in altri Paesi membri, l’IVA assolta in dogana all’atto dell’importazione può essere **chiesta in restituzione al Centro operativo di Pescara** in base alla procedura prevista dall’art. 38-bis2 del D.P.R. n. 633/1972, a nulla rilevando la circostanza che l’operatore non residente effettua una cessione interna, dal momento che la relativa imposta è assolta, in *reverse charge*, dal cliente italiano (si veda il primo comma del citato art. 38-bis2).

VIAGGI E TEMPO LIBERO

Proposte di lettura da parte di un bibliofilo cronico

di **Andrea Valiotto**

L'aggressività



Konrad Lorenz

Il Saggiatore

Prezzo – 24

Pagine – 281

Che cos'è l'aggressività, un istinto o un comportamento appreso? Che cosa distingue la bellicosità tra membri della stessa specie dal comportamento predatorio? C'è una differenza tra l'aggressività nell'uomo e negli altri animali? Perché le manifestazioni violente hanno a volte una forte componente rituale, che non sembra all'opera nella nostra specie? Nel rispondere a queste domande, Konrad Lorenz, sulla scorta di Darwin, ricondusse il comportamento degli animali e quello dell'uomo agli stessi principi evolutivi. Raccolte in *L'aggressività*, saggio denso e meditatissimo – originariamente pubblicato nel 1963 con il provocatorio titolo *Il cosiddetto male* –, le sue tesi continuano ad animare un dibattito appassionato che oltre ai biologi coinvolge scienziati sociali, psicologi e umanisti, e rappresentano un punto di riferimento e un potente stimolo di riflessione per le ricerche successive. I pesci maschi della barriera corallina, in mancanza di rivali dello stesso sesso, arrivano a attaccare le proprie femmine e la prole. Lorenz parte da questo esempio di bellicosità innata, per poi prendere in esame svariati casi di aggressività: dai combattimenti rituali dei lupi e dei leoni alle colonie di ratti, i cui membri sono solidali tra loro ma spietati nei confronti di chi non ne fa parte. L'aggressività, letta in questa chiave etologica, è un istinto che esige una scarica periodica, in competizione con i molti altri istinti animali e umani. Diversamente dall'uomo, però, gli animali hanno un'innata inibizione a uccidere gli

appartenenti alla stessa specie. Una differenza che risalta in modo particolare nel ripercorrere il cruento XX secolo, in cui la rapidissima accelerazione tecnologica ha permesso all'umanità di costruire armi estremamente potenti senza dare ai lenti processi dell'evoluzione biologica il tempo di far emergere i corrispondenti meccanismi inibitori. Con *L'aggressività* il Saggiatore non ripropone solo una pietra miliare dell'etologia, ma anche una sconcertante – e per certi versi profetica – proposta di autoanalisi della nostra natura e dei nostri lati oscuri.

La vita e il tempo di Heinrich Mann e Nelly Kröger-Mann



Evelyn Jures


Bompiani

Prezzo – 25

Pagine – 525

Nel 1933 lo scrittore e attivista politico Heinrich Mann e la sua compagna, Nelly Kröger, fuggono dalla Germania nazista, trovando rifugio prima in Francia e poi, ormai senza speranze, a Los Angeles. Attraverso la loro storia d'amore passionale e tormentata l'autrice guarda il mondo culturale europeo della prima metà del Novecento, e le vicende di Heinrich e Nelly si intrecciano con quelle del fratello di Heinrich, Thomas Mann; di sua sorella, Carla; degli amici, Bertolt Brecht, Alfred Döblin, e Joseph Roth; e con quelle degli scrittori James Joyce, Franz Kafka, e Virginia Woolf, tra gli altri. Evelyn Jures anima questa generazione di esuli con una straordinaria intensità e un racconto potente: tra scompartimenti ferroviari, cabine di navi e camere in affitto, i Mann si aggrappano disperatamente a ciò che è rimasto loro – i loro corpi, le loro menti e i loro libri.

La rivolta di Gaia



James Lovelock

Rizzoli

Prezzo – 17,50

Pagine – 235

Quarant'anni fa, James Lovelock elaborò una teoria che avrebbe rivoluzionato la nostra concezione dell'ecologia, della scienza e del futuro. Era l'idea di Gaia: l'ipotesi secondo cui la Terra è un unico, immenso organismo vivente, in grado di autoregolarsi. Oggi l'uomo ha incrinato i meccanismi alla base dell'equilibrio tra le forme di vita sul pianeta, e Gaia mette in atto una vera e propria rivolta, che potrebbe vedere l'umanità condannata a un'estinzione quasi totale nel breve volgere di un paio di generazioni. La previsione dello scienziato inglese è allarmante: nel 2050, a causa dello scioglimento dei ghiacciai, una città come Londra potrebbe essere sommersa dall'acqua e intere popolazioni potrebbero essere costrette. Di fronte a uno scenario così fosco, quale margine di speranza rimane per l'umanità? Convinto che la situazione attuale non giustifichi il fatalismo, l'autore riflette sulle prospettive energetiche per il futuro prossimo, passando in rassegna le principali fonti convenzionali e alternative. La sua tesi, che ha già suscitato un aspro dibattito tra gli ambientalisti, vede tra l'altro il ritorno al nucleare come possibile risposta alle necessità di un mondo sempre più affamato di energia. E su questo punto lo scienziato non esita a mettere in dubbio concezioni largamente condivise. Come quella della necessità di ridurre l'inquinamento: eliminare lo smog, che assorbe i raggi solari, servirebbe solo a riscaldare ulteriormente l'atmosfera terrestre.

Storie di gatti: i racconti più belli

Einaudi

Prezzo – 17

Pagine – 350

Tutti gli amanti dei felini lo sanno: i nostri raffinati amici a quattro zampe adorano i libri. Non perdono occasione per accoccolarsi sopra, per mordicchiarne la copertina, per sdraiarsi, se solo commettiamo l'errore di non dare loro le dovute attenzioni, tra il nostro sguardo e le pagine. Ma dentro i libri, altrettanto spesso, ci finiscono, grazie alla penna degli scrittori gattofili che decidono di farne i protagonisti o addirittura i narratori delle proprie storie. Dall'astuto gatto con gli stivali di Charles Perrault alla micia innamorata di Honoré de Balzac, dal gatto nero di Edgar Allan Poe agli affamati felini di Murakami Haruki (che nessuno vorrebbe avere la ventura di incrociare sul proprio cammino), una galleria delle più celebri tigri in miniatura che la letteratura di ogni epoca e latitudine ha saputo regalarci. Perché se il cane rimane il migliore amico dell'uomo, il gatto, come ci ha insegnato Hemingway, non può che essere il migliore amico di uno scrittore.

Erbe aromatiche per il benessere e la cucina



Andrew Mikolajski e Deirdre Rooney

Tommasi Datanova

Prezzo – 20

Pagine – 191

Per gli appassionati di piante, questo libro è una miniera di informazioni che farà scoprire: la storia delle piante aromatiche; le indicazioni pratiche per farle crescere; tante informazioni sui loro diversi utilizzi; una descrizione dettagliata di più di 60 piante classificate in base al loro utilizzo principale, con i trucchi per la coltivazione e brevi cenni storici; le indicazioni precise per spiegare i numerosi modi di utilizzare ogni pianta; un catalogo di piante meno comuni e un glossario dei termini tecnici utilizzati.